ISTITUZIONE DI DIREZIONI DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

Art. 8

Data di costituzione delle direzioni di amministrazione e del reparto per il coordinamento amministrativo

La data di costituzione delle direzioni di amministrazione di cui agli articoli 2, 3 e 5, e del reparto per il coordinamento amministrativo di cui all'articolo 6, sara' stabilita con decreto del Ministro della difesa, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nel termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 12 marzo 1981, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
Estremi	Legge 20 febbraio 1981, n. 30
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-direzioni-di-amministrazione-dell-esercito-della/art-8-data-di-costituzione-delle-direzioni-di-amministrazione-e-del-reparto/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it